

Deliberazione 18 febbraio 2010 - ARG/gas 18/10

Modalità di verifica e riconoscimento, a titolo di acconto, degli oneri sostenuti dal fornitore grossista di ultima istanza, nonché riconoscimento ai fornitori di ultima istanza individuati per l'anno termico 2008 – 09 delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 febbraio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2006, n. 212/06;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2006, n. 239/06 (di seguito: deliberazione n. 239/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 10/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, n. ARG/gas 39/08 (di seguito: deliberazione n. ARG/gas 39/08);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2008, n. ARG/gas 84/08 (di seguito: deliberazione n. ARG/gas 84/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 127/08 (di seguito: deliberazione ARG/ gas 127/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e in particolare l'Allegato A recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (TIVG);

- la documentazione inviata dalla Società Eni S.p.A. Divisione Gas & Power (di seguito: Eni) con nota del 14 maggio 2008, prot. RMO 795 (prot. Autorità n. 014517 del 20 maggio 2008).

Considerato che:

- nel particolare contesto congiunturale verificatosi alla fine dell'anno termico 2005-2006, il decreto ministeriale 29 settembre 2006 ha introdotto misure eccezionali al fine di assicurare l'approvvigionamento indiretto di gas naturale, a partire dall'1 ottobre 2006, nei confronti dei clienti finali domestici e degli altri clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui, i cui esercenti la vendita al dettaglio erano rimasti privi di gas naturale;
- in particolare, il decreto ministeriale 29 settembre 2006 ha definito i criteri per individuare un soggetto tenuto, in qualità di fornitore grossista di ultima istanza (di seguito: FGUI), ad approvvigionare all'ingrosso gli esercenti la vendita al dettaglio di cui al precedente punto;
- in applicazione dei criteri previsti dal decreto ministeriale 29 settembre 2006, Eni è stata individuata quale FGUI per tutte le aree di prelievo della rete trasporto;
- l'articolo 2 del decreto ministeriale 29 settembre 2006 ha definito le modalità di svolgimento dell'attività del FGUI stabilendo, tra l'altro:
 - che il servizio dovesse essere svolto dall'1 ottobre 2006, fino alla completa attuazione del nuovo assetto dei fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI);
 - che la fornitura dovesse avvenire secondo le modalità stabilite dalla deliberazione n. 138/03;
 - specifiche modalità per la conclusione dei contratti di trasporto e di stoccaggio da parte del FGUI nonché per l'acquisto del gas in stoccaggio dai precedenti fornitori delle imprese di vendita;
- l'articolo 2, comma 6, del decreto 29 settembre 2006 ha delegato l'Autorità a definire tariffe di trasporto ridotte per le ulteriori capacità di trasporto richieste dal FGUI per l'adempimento dell'incarico, nonché a regolare le modalità di verifica e di copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio eventualmente non coperti dalle componenti previste nella deliberazione n. 138/03 (di seguito: extra costi sostenuti dal FGUI);
- con deliberazione n. 239/06 l'Autorità ha introdotto la predetta riduzione delle tariffe;
- con riferimento alle modalità di copertura degli extra costi sostenuti dal FGUI, l'Autorità:
 - con la deliberazione ARG/gas 39/08 ha istituito:
 - a) l'elemento C_{FGUI} – oggi previsto dall'articolo 11 del TIVG – al fine di raccogliere il gettito stimato necessario,
 - b) un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) alimentato dal gettito derivante dall'applicazione dell'elemento C_{FGUI} (di seguito: fondo oneri FGUI);
 - con la deliberazione ARG/gas 84/08 ha definito le modalità di gestione del fondo oneri FGUI ed ha altresì rimandato a successivo provvedimento la definizione delle modalità di erogazione delle somme spettanti al FGUI;

- Eni, con nota del 14 maggio 2008, ha comunicato all'Autorità l'ammontare degli extra costi sostenuti in qualità di FGUI nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2006 e il 31 marzo 2007.

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2006 ha adottato gli indirizzi previsti dalla legge n. 239/04 per l'attuazione del nuovo assetto dei FUI; e che, in coerenza con tale disposizione, con deliberazione n. 10/07 l'Autorità ha regolato la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI;
- il comma 4.3 dell'Allegato A della deliberazione n. 10/07 ha rinviato a successivo provvedimento la regolazione delle modalità di riconoscimento, a ciascun FUI, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio;
- con deliberazione ARG/gas 127/08 l'Autorità, in esito ad apposita procedura ad evidenza pubblica, ha individuato i FUI per il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009;
- l'attività di monitoraggio svolta ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 10/07, ha evidenziato che i FUI individuati per il suddetto periodo hanno effettuato forniture di gas naturale a clienti finali privi di un esercente la vendita per un livello di volumi complessivo stimato pari a circa 5.110.000 standard metri cubi.

Ritenuto che:

- sia necessario definire le modalità di verifica degli extra costi sostenuti dal FGUI, anche mediante la richiesta di ulteriore idonea documentazione, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle somme da riconoscere e le modalità di erogazione;
- sia opportuno, nelle more delle verifiche di cui al precedente alinea, riconoscere al FGUI, a titolo di acconto, un ammontare pari al 50% degli extra costi dichiarati dal medesimo soggetto;

Ritenuto inoltre che:

- sia necessario definire le modalità di riconoscimento ai FUI individuati per il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009 delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio loro spettanti;
- al fine del riconoscimento di cui al precedente alinea, atteso il valore stimato dell'ammontare delle condizioni economiche da riconoscere, sia opportuno avvalersi del fondo oneri FGUI cui attingere il gettito necessario

DELIBERA

Articolo 1

Definizione e modalità di verifica dei extra-costi sostenuti dal FGUI

- 1.1 L'Autorità verifica gli extra costi sostenuti da Eni, in qualità di FGUI, determinati come differenza, se positiva, tra:
- a) i costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio, anche di gas naturale liquefatto, sostenuti per garantire l'approvvigionamento indiretto di gas naturale di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 29 settembre 2006, nel periodo 1 ottobre 2006 – 31 marzo 2007;
 - b) l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento e delle componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio di cui alla deliberazione n. 138/03 per l'approvvigionamento indiretto di gas naturale nel periodo 1 ottobre 2006 – 31 marzo 2007.
- 1.2 Al fine della verifica degli extra costi sostenuti di cui al comma 1.1, Eni trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità:
- a) dichiarazione attestante l'impossibilità di garantire l'approvvigionamento indiretto di gas naturale ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 29 settembre 2006, mediante la flessibilità derivante dai contratti di approvvigionamento in portafoglio nel periodo di riferimento.
 - b) copia dei contratti di approvvigionamento addizionali stipulati per garantire l'approvvigionamento indiretto di gas naturale ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 29 settembre 2006, compresi i contratti di acquisto di gas in stoccaggio;
 - c) dichiarazione attestante gli importi delle fatture pagate in relazione alle forniture di approvvigionamento di gas naturale per garantire il servizio di FGUI;
 - d) dichiarazione attestante gli importi delle fatture di trasporto e di stoccaggio pagate in relazione alle forniture del servizio di FGUI;
 - e) la descrizione analitica degli extra costi sostenuti;
 - f) un prospetto riepilogativo degli extra costi sostenuti.
- 1.3 Le dichiarazioni di cui al comma 1.2 devono essere rese nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'intera documentazione ivi richiamata deve essere trasmessa entro il 5 marzo 2010.

Articolo 2

Riconoscimento degli extra costi sostenuti dal FGUI

- 2.1 Eni trasmette alla Cassa, entro l'8 marzo 2010, copia del prospetto di cui al comma 1.2, lettera f).
- 2.2 La Cassa, sentita l'Autorità, eroga entro il 31 marzo 2010, a titolo di acconto e nei limiti delle disponibilità di cassa del fondo oneri FGUI, un importo pari al 50% dell'ammontare indicato nel prospetto inviato ai sensi del comma 2.1.

2.3 L'ammontare e le modalità di erogazione delle partite economiche residue relative alla compensazione degli extra costi sostenuti dal FGUI saranno stabilite con successivo provvedimento, a seguito della verifica prevista ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 3

Modalità di riconoscimento ai FUI individuati per il periodo 1 ottobre 2008-30 settembre 2009 delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio

- 3.1 Ai fini del riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio nel periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009, i FUI hanno diritto a ricevere, per ogni macroarea in cui sono risultati aggiudicatari, un ammontare pari al prodotto tra:
- a) le variazioni di prezzo di cui al comma 3.3, lettera f), dell'Allegato A alla deliberazione n. 10/07, offerte in sede di procedura ad evidenza pubblica;
 - b) l'energia corrispondente ai quantitativi di gas forniti per l'erogazione del servizio nel medesimo periodo.
- 3.2 I FUI individuati per il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009 che hanno effettuato forniture di gas naturale nel medesimo periodo, inviano alla Cassa, entro il 31 marzo 2010, secondo le modalità dalla medesima stabilite, un prospetto attestante l'energia corrispondente ai volumi forniti e le condizioni economiche da riconoscere, determinati sulla base di quanto previsto al comma 3.1.
- 3.3 Entro il 15 aprile 2010 la Cassa, sentita l'Autorità, provvede ad erogare, nei limiti delle disponibilità di cassa del fondo oneri FGUI, gli importi dichiarati nel prospetto di cui al comma 3.2 a compensazione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed è notificata mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al FGUI.

18 febbraio 2010

Il Presidente Alessandro Ortis